



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AGRICOLTURA

Prot. n.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 623 DI DATA 21 Luglio 2020

OGGETTO:

Modifica della propria determinazione n. 482 di data 1 giugno 2020 recante "Nuove misure di contenimento dell'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio provinciale. D.M. 10 settembre 1999 n. 356 e Reg. (UE) 2016/2031." Ridefinizione dell'area interessata ed integrazione delle misure di contenimento.

IL DIRIGENTE

VISTO la propria determinazione n. 482 di data 1 giugno 2020 con la quale si sono adottate specifiche misure di contenimento dell'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. da attuarsi su una delimitata zona del territorio provinciale;

CONSIDERATO che il monitoraggio svolto dalla Fondazione E. Mach e dal Servizio di assistenza tecnica territoriale del Centro Trasferimento Tecnologico evidenzia un'ulteriore diffusione dell'infestazione di *Erwinia amylovora* su gran parte del territorio provinciale;

RITENUTO necessario adottare ulteriori misure di contenimento dell'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. volte a contrastare adeguatamente la diffusione in atto;

DATO ATTO che il decreto ministeriale del 10 settembre 1999 n. 356, concernente il regolamento recante misure per la lotta contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica prevede l'obbligo di abbruciamento sul posto dei residui vegetali;

DETERMINA

1. di modificare la propria determinazione n. 482 di data 1 giugno 2020 nel senso di sostituire integralmente il determinato con l'allegato al presente provvedimento che ne forma parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Centro Trasferimento Tecnologico della Fondazione E. Mach, a tutti i Consorzi Frutticoli provinciali, a tutti i vivaisti interessati, nonché a tutti i Comuni della Provincia Autonoma di Trento per la sua pubblicazione all'Albo pretorio, al fine di divulgare agli operatori professionali le informazioni in ordine alle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione del colpo di fuoco batterico e sensibilizzare tutti i cittadini in merito alla minaccia dell'organismo nocivo specificato;
3. di dare atto che la mancata ottemperanza alle suddette prescrizioni é punita con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54, del citato D.Lgs. n. 214/2005.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
Gianantonio Tonelli

Misure fitosanitarie di contenimento nel territorio della Provincia autonoma di Trento contro il colpo di fuoco batterico

1. La lotta contro il colpo di fuoco batterico e il suo agente patogeno *Erwinia amylovora* è estesa a tutto il territorio provinciale al fine di prevenire la sua diffusione.
2. Le piante ospiti di *Erwinia amylovora* ai sensi della presente misura sono tutte le piante e i loro materiali di moltiplicazione (escluse le sementi), coltivate e spontanee, afferenti ai seguenti generi: *Amelanchier* Medik., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* Tourn. ex L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* Bosc ex Spach, *Photinia davidiana* Decne., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L..
3. E' fatto obbligo a tutti i proprietari o conduttori di impianti frutticoli, orti, giardini, siepi, alberature e terreni sui quali sono rinvenibili piante ospiti sintomatiche al colpo di fuoco batterico:
 - di estirpare immediatamente ogni pianta gravemente compromessa;
 - di procedere al taglio a 70 cm al di sotto del sintomo qualora localizzato a parte della pianta;
 - di eseguire la bruciatura tempestiva sul posto dei residui vegetali. Nell'impossibilità di incenerire in loco è possibile trasportare i residui in un altro luogo idoneo utilizzando sacchi contenitivi che isolino il materiale da distruggere.

Al termine delle operazioni sopra descritte tutti gli strumenti e macchinari, nonché il vestiario, utilizzati per attuare la misura fitosanitaria devono essere sterilizzati in modo idoneo per via chimica o fisica.

Da un appezzamento con presenza di piante sintomatiche è vietato trasportare all'esterno piante ospiti o loro parti, nonché alveari e imballaggi.

La misura si applica anche in assenza di analisi di conferma.

4. E' vietata la commercializzare e la messa a dimora delle piante dei seguenti generi: *Cotoneaster* (cotognastro), *Crataegus* (biancospino), *Cydonia* (cotogno) ad eccezione dei relativi portinnesti, *Mespilus* (nespolo), *Photinia* (fotinia e stranvesia), *Pyracantha* (agazzino), *Amelanchier canadensis* e *Amelanchier alnifolia* (pero corvino).
5. Alle aziende che operano nelle "zone tampone" istituite dall'Ufficio fitosanitario provinciale si conferma l'autorizzazione ad emettere il passaporto per zone protette a partire dal mese di novembre 2020, a condizione che i vivai o i campi di piante madri abbiano i requisiti di cui all'allegato X, punto 9 del Regolamento 2019/2072.
6. Lo spostamento di alveari di api tra frutteti e coltivazioni di piante ospiti è vietato dal 1 aprile al 15 giugno di ogni anno e comunque durante tutta la fioritura delle suddette piante. Lo spostamento in tale periodo è consentito solo se gli alveari sono stati preventivamente tenuti in un locale oscurato e chiuso per almeno 48 ore, oppure in un luogo situato ad almeno 1400 m s.l.m. per almeno 72 ore.
Tale periodo di quarantena può ridursi a 24 ore se gli alveari sono stati preventivamente sottoposti ad un trattamento antivarroa con farmaco veterinario autorizzato a base di acido ossalico.
E' altresì vietato su tutto il territorio provinciale l'utilizzo di nuclei o alveari di api "a perdere".